

# PANORAMA

## Tributario e Professionale

LUGLIO 2018

### Sommario

#### APPROFONDIMENTO

##### Polizia economico-finanziaria

Le misure di prevenzione patrimoniali nei confronti del soggetto  
"fiscalmente pericoloso"

di PAOLO BORRELLI e VITO DE CHIRICO ..... 146

##### Reati tributari

Plurimi delitti dichiarativi nel medesimo periodo d'imposta:  
concorso o reato continuato?

di PAOLO PETTINE e EMANUELE FLORIO ..... 152

##### Fiscalità internazionale

Controllo societario: il codice civile si ferma  
alle porte del *transfer pricing*

di LORENZO SAVASTANO ..... 157

##### Polizia economico-finanziaria

Il trattamento fiscale delle criptovalute: a che punto siamo

di CLAUDIA DI PIRRO BELLISARIO ..... 161

##### Scadenario Tributario Agosto 2018



Ente Editoriale  
per il Corpo della Guardia di Finanza

Direttore Responsabile:  
Col. t. ST Gaetano Cutarelli

Reg. Trib. Roma n. 410/2000

# Il trattamento fiscale delle criptovalute: a che punto siamo

In attesa di un intervento legislativo che fornisca chiare linee guida per il corretto trattamento fiscale delle criptovalute, appare di estrema attualità analizzare cosa ad oggi è stato fatto per consentirne un inquadramento che eviti, per quanto possibile, fenomeni evasivi, elusivi e di riciclaggio connessi con lo sviluppo poderoso che queste stanno avendo, sia quali corrispettivi accettati dalle parti di una transazione nello scambio di beni e servizi, sia, ultimamente, per finalità meramente speculative. Le difficoltà di qualificazione sotto il profilo civilistico sono importanti, con sensibili ripercussioni anche in ambito fiscale.

Dopo una breve introduzione sui concetti di criptovaluta e *blockchain*, tecnologia sottesa alle monete virtuali in circolazione, il presente lavoro è stato dunque incentrato sull'approfondimento di quanto è attualmente previsto in materia, partendo dalla posizione assunta a livello europeo con la pronuncia della Corte di Giustizia del 2015 (in tema di esenzione IVA per le operazioni di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa), recepita a livello nazionale dall'Amministrazione finanziaria, che sull'argomento si è espressa più volte, da ultimo estendendo gli obblighi di compilazione del quadro RW del Modello Redditi-Persone Fisiche, già previsto per le valute estere, anche a quelle virtuali, di fatto assimilandole. In conclusione, si è posto l'accento su alcune criticità che sorgono dall'analisi di dette posizioni, che imporranno, con buona probabilità, un intervento compiuto in ambito legislativo e non più solo regolamentare.

di **CLAUDIA DI PIRRO BELLISARIO\***

## Criptovalute, *bitcoin*, *blockchain*... un po' di chiarezza

**A**l fine di analizzare l'attuale trattamento fiscale previsto per le criptovalute, è doveroso introdurre, seppur brevemente, il concetto di *blockchain*, sotteso a qualsiasi tipo di moneta virtuale, ivi inclusi i più popolari *bitcoin*.

La *blockchain* è una tecnologia che consente ai soggetti che fanno parte di una comunità di condividere risorse informatiche, attraverso la creazione di un *database* decentralizzato: si tratta, in altri termini, di un modo per registrare dati, valori e transazioni di qualsiasi tipo, che possono essere visualizzati e validati da tutti gli utenti appartenenti al *network*.

La fiducia è il cuore della *blockchain*: la maggior parte delle transazioni richiede l'intervento di un terzo che fornisca sicurezza e che faciliti le operazioni (banche ed istituzioni finanziarie); con la tecnologia *blockchain* non esiste più tale necessità, essendo possibile effettuare e portare a termine transazioni sicure in maniera diretta, senza il ricorso alla regolamentazione di un intermediario.

Il primo riferimento alla *blockchain* si trova nel codi-

ce sorgente di *bitcoin*: la prima *blockchain* è stata creata nel momento in cui è nato *bitcoin* ed è questo il motivo per cui spesso i due termini vengono impropriamente utilizzati quali sinonimi. La *blockchain* è uno dei processi sottostanti ai *bitcoin* ed i *bitcoin* rappresentano solo una delle modalità di utilizzo di tale tecnologia che, ad oggi, trova applicazione in una vasta gamma di industrie e con le più disparate finalità (identità digitali, *social network*, voto, archiviazione *cloud*, applicazioni distribuite).

*Blockchain* letteralmente significa catena di blocchi, termine che rende bene l'idea della sua modalità di funzionamento: affinché una transazione sia processata e sia considerata valida, essa viene raggruppata insieme ad altre ed aggiunta ad un nuovo blocco, che si posiziona sopra al precedente. Tutti i blocchi sono collegati insieme come in una catena, fino ad arrivare al primo, il cd. "blocco genesi".

La particolarità di tale processo risiede nel fatto che ogni blocco di transazioni nella *blockchain* viene validato dal *network*: non esiste, in sostanza, il controllo di un *database* centralizzato, posseduto da una sola azienda od istituzione<sup>1</sup>. Quando un blocco di transazioni viene aggiunto alla *blockchain*, è difficile eliminarlo, poiché quanti più blocchi vi sono al di sopra, tanto più sarà diffici-

le l'algoritmo sottostante e, dunque, complesso cancellare la transazione.

Altro elemento che rende il sistema affidabile, al fine di evitare che possano essere manomessi e/o duplicati gli algoritmi alfa-numeriche sottostanti ai blocchi della catena, risiede nella previsione di un doppio sistema di controllo:

- chiavi "asimmetriche": la criptovaluta è identificata da una chiave pubblica leggibile dal mercato ed è utilizzabile dal titolare con una chiave privata (funzionante come una sorta di firma digitale);
- *mining* ("minare"): è il controllo posto in essere da operatori informatici diffusi (*miners*), che verificano le transazioni attraverso il riscontro della correttezza delle operazioni compiute che, una volta validate, costituiranno nuovi blocchi della catena. I *miners* ottengono, quale contropartita del lavoro svolto, nuove criptovalute generate dal sistema.

Ma quali sono i punti di forza della tecnologia *blockchain* che hanno portato al suo largo utilizzo?

- trasparenza: i dati inseriti all'interno della catena sono immutabili, poiché di tutte le transazioni rimane una chiara traccia a partire dal blocco *genesis*;
- decentralizzazione: non è più necessario il coinvolgimento di intermediari nelle transazioni, poiché i sistemi basati sulle *blockchain* possono essere eseguiti su una rete decentralizzata di computer, riducendo il rischio di *hacking*, *downtime* del *server* e perdita di dati;
- fiducia: i sistemi basati sulle *blockchain* aumentano la fiducia tra le parti coinvolte in una transazione, grazie al miglioramento della trasparenza ed alle reti decentralizzate, insieme all'eliminazione degli intermediari di terza parte;
- riduzione dei costi di struttura: le transazioni che normalmente richiederebbero più registri individuali possono essere registrate su un solo registro condiviso, riducendo così i costi legati alla loro validazione, conferma e verifica; si tratta di una tecnologia facilmente accessibile, che rende semplice creare applicazioni senza un significativo investimento nell'infrastruttura;
- aumento della velocità di transazione<sup>2</sup>.

Chiarito quale sia il sistema sottostante alle criptovalute, è possibile darne una definizione compiuta, quali monete di tipo digitale, alternative a quelle tradizionali (aventi corso legale ed emesse da un'Autorità centrale), che consentono di compiere pagamenti in via elettronica, tramite la connessione ad internet, in modo sicuro grazie

alle tecnologie di tipo *peer-to-peer*, che, allo stato attuale, sfruttano perlopiù il sistema *blockchain* dianzi descritto ed il cui impiego si fonda sull'accettazione di tale mezzo di pagamento da parte degli operatori di mercato.

La Corte di Giustizia Ue<sup>3</sup>, chiamata ad esprimersi sulla questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 2, par. 1 e 135, par. 1 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo, in relazione al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto da applicarsi nel caso di attività di intermediazione in criptovalute, ai fini del loro inquadramento, ha richiamato una relazione del 2012 della Banca Centrale Europea, per cui una valuta virtuale può essere definita come un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori ed utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale *bitcoin* fa parte delle valute virtuali "a flusso bidirezionale", che gli utenti possono

acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale, consentendo l'acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica, in quanto, a differenza di questa, i fondi non sono espressi nell'unità di calcolo tradizionale (ad es. in euro), ma nell'unità di calcolo virtuale (ad es. il *bitcoin*).

In Italia, in attuazione della Direttiva (Ue) 2015/849 (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo<sup>4</sup>)

e del Regolamento (Ue) n. 2015/847 (riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi<sup>5</sup>), è stato adottato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017, che, all'art. 1, ha sostituito l'art. 1 del D.L. 21 novembre 2007, n. 231, introducendo la nozione di valuta virtuale, come la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Esistono attualmente diverse tipologie di monete elettroniche in circolazione: *Bitcoin*, nata nel 2009, prima criptomoneta per valore ad essere conosciuta in massa e riconosciuta come forma di pagamento; *Bitcoin Cash*, frutto del *fork* sulla rete *Bitcoin*, con aumento della dimensione dei blocchi da 1 a 8 MB; *Ethereum*; *Litecoin*, che elabora un blocco ogni 2.5 minuti (contro i 10 minu-

## BLOCKCHAIN

**I punti di forza di tale tecnologia sono:**

- **trasparenza;**
- **decentralizzazione della rete;**
- **fiducia;**
- **riduzione dei costi di struttura;**
- **aumento della velocità di transazione**

ti del *Bitcoin*); *Monero*, criptovaluta che assicura la *privacy* degli utenti, non avendo una *blockchain* pubblica; *Ripple*; *Waves*; *IOTA*; *Neo*; *Cardano*; *Stellar*; *Dash*.

I *bitcoin* di un utente sono gestiti e conservati nel *wallet* (borsello elettronico) a questi riferibile. Esistono differenti tipologie di *wallet*, classificate in base a criteri vari, tra cui i più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (*paper*, *hardware*, *desktop*, *mobile*, *web*), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi (*hot wallet* e *cold wallet*) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (*custodial* e *non custodial wallet*)<sup>6</sup>.

I *bitcoin* possono essere ottenuti tramite:

- acquisto in cambio di valute legali, accedendo ed iscrivendosi ad apposite piattaforme di scambio (ad es. [www.bitcoin.com](http://www.bitcoin.com)), collegate con il *database* centrale: si genera un *wallet* ove è indicata la quantità di monete virtuali riferibile al singolo utente;
- accettazione come corrispettivo per la vendita di beni o servizi presso i soggetti che le ammettono come mezzo di pagamento;
- svolgimento di attività di *mining* virtuale, singolarmente o collettivamente (*mining pool*).

Gli *users* utilizzano le valute virtuali principalmente come mezzo di pagamento per gli scambi di beni e servizi, tuttavia, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, poiché la loro emissione è effettuata direttamente dalla rete sino al raggiungimento di una soglia massima, esse rappresentano una risorsa scarsa, il cui valore è soggetto a continue oscillazioni, caratteristica che le rende particolarmente idonee ad un loro utilizzo a fini meramente speculativi, attraverso il ricorso ad *exchangers* (piattaforme di negoziazione *online*), che consentono lo scambio di *bitcoin* (o altre valute virtuali) con valute tradizionali, sulla base del relativo tasso di cambio (ad es. è possibile scambiare *bitcoin* con euro al tasso Btc/Euro). Data la scarsità della risorsa, infatti, il mercato delle valute virtuali è estremamente volatile, presenta forti oscillazioni al rialzo o al ribasso e, dunque, approfittando di tale peculiarità, può essere realizzata attività speculativa a breve termine. Alcuni siti di negoziazione di *bitcoin*, consentono di eseguire anche contratti per differenza (*Contract for Difference - CFD*), con cui non vengono acquistati, materialmente, *bitcoin*, ma si procede alla sottoscrizione di un contratto finanziario derivato.

## Il trattamento fiscale delle criptovalute

I *bitcoin* e tutte le criptovalute in generale, non essendo né valute aventi corso legale, né, tantomeno, strumen-

ti finanziari, comportano importanti ed evidenti difficoltà di qualificazione sotto il profilo civilistico, con sensibili ripercussioni anche nell'ambito fiscale, che in tale sede più interessa. La difficoltà risiede nell'impossibilità di riuscire ad accostare la ricchezza riveniente dalle transazioni aventi ad oggetto monete virtuali all'interno delle tipiche categorie previste dal diritto tributario; in effetti, allo stato attuale, ancora non è stata emanata una specifica disciplina fiscale che si occupi di andare a colmare queste aree grigie, prevedendo compiutamente quale debba essere il trattamento tributario applicabile alle operazioni di acquisto e cessione di moneta virtuale.

Per ora, in ambito nazionale, esistono solo degli orientamenti a carattere regolamentare, in attesa di un intervento a livello legislativo, tale da evitare che si creino possibili smagliature nel sistema.

## La posizione della Corte di Giustizia Ue

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza C-264/14 (già richiamata), ha fornito chiarimenti sul regime fiscale da riservare ai *bitcoin* e alle altre valute virtuali in materia IVA.

Nella specie, la Corte era stata chiamata ad esprimersi pregiudizialmente in merito ad una controversia sorta tra l'Amministrazione finanziaria svedese ed un privato, esercente a titolo professionale attività di cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale *bitcoin* e viceversa.

La domanda verteva sulla possibilità di inquadramento o meno delle operazioni di tale natura come categorie rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2, par. 1, lett. a. o b. della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Ue (qualificandole quali cessioni di beni o prestazioni di servizi) e, una volta ricondotte ad uno dei due ambiti, se fossero o meno applicabili le esenzioni previste dall'art. 135, par. 1 della medesima Direttiva.

Nel dettaglio, la Corte ha affermato che, pur dovendo i termini con i quali sono state designate dette esenzioni essere interpretati restrittivamente, costituendo, le stesse, deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, tuttavia, l'interpretazione di tali termini deve sempre e comunque rimanere conforme agli obiettivi perseguiti dalle medesime esenzioni; pertanto, i termini utilizzati al detto art. 135, par. 1 non possono in alcun caso essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti, essendo queste intese, segnatamente, ad ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile, nonché dell'importo dell'IVA detraibile.

La Corte di Giustizia ha proseguito chiarendo che le

operazioni esenti da IVA in forza di tali disposizioni sono, per loro natura, operazioni finanziarie, anche se non necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari e che le criptovalute vanno trattate, ai fini IVA, alla stessa stregua di mezzi di pagamento, poiché le operazioni relative a valute non tradizionali costituiscono operazioni finanziarie, qualora accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo a quelli legali. Per quanto riguarda, dunque, le esenzioni previste dall'art. 135, par. 1, lettera e) della Direttiva Iva, questa disposizione prevede, nello specifico, che gli Stati membri esentino le operazioni relative a "divise, banconote e monete con valore liberatorio", ivi potendovi concettualmente includere anche le criptovalute.

Altra caratteristica che consentirebbe di accostare le valute virtuali a quelle tradizionali, sempre in termini di trattamento ai fini IVA, sarebbe ravvisabile, secondo quanto evidenziato ancora dalla Corte, nella circostanza per cui, nel caso particolare delle operazioni di cambio, le difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile, nonché dell'importo dell'IVA detraibile, possono essere identiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di cambio di valute tradizionali o di cambio di tali valute contro valute virtuali a flusso bidirezionale e viceversa che, pur non rappresentando mezzi di pagamento legali, costituiscono un mezzo di pagamento accettato dalle parti di una transazione.

Tutto ciò premesso, la Corte ha concluso che:

- l'art. 2, par. 1, lett. c. della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto della questione pregiudiziale de qua, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti;
- l'art. 135, par. 1, lett. e. della medesima Direttiva va interpretato nel senso che le prestazioni di servizi della specie in argomento costituiscono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.

## Agenzia delle Entrate: Risoluzione 72/E del 2016

In ambito nazionale, nel 2016, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la Risoluzione n. 72/E, relativamente al trattamento fiscale da riservare ai *bitcoin*, in risposta ad un interpello proposto ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio del 2000, n. 212.

L'interpello riguardava la richiesta di una società di intermediazione in *bitcoin*, in ordine al trattamento da riservare alle transazioni ai fini IVA e delle imposte dirette (IRES ed IRAP) ed alla eventuale soggezione agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta.

Secondo la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria, in assenza di una specifica regolamentazione legislativa del fenomeno delle monete virtuali, la sentenza della Corte di Giustizia Ue (come sopra più nel dettaglio descritta), costituisce un punto di riferimento im-

prescindibile della disciplina tributaria da applicare alle criptovalute e, dunque, anche ai *bitcoin*: l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in particolare, che il caso analizzato dai giudici europei fosse simile a quello di cui all'istanza di interpello, riguardando quest'ultimo un soggetto che svolge l'attività di cessione ed acquisto di valuta virtuale del tipo *bitcoin*, in cambio di valuta tradizionale, con compenso determinato in misura pari al margine dato dalla differenza tra il prezzo che il cliente è disposto a pagare per l'acquisto di un'unità di moneta virtuale e la miglior quotazione del *bitcoin* disponibile sul mercato.

L'Amministrazione, in quella sede, si è pronunciata considerando le attività di tale genere, svolte in modo professionale ed abituale, come fiscalmente rilevanti, sia ai fini IVA che IRES ed IRAP, chiarendo che l'attività va considerata esente in ambito IVA, ex art. 10, co. 1, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633<sup>7</sup>. Ai fini della tassazione diretta, relativamente ad IRES ed IRAP, il guadagno o la perdita, conseguente all'attività di intermediazione in *bitcoin*, concorre alla determinazione dell'imponibile, al netto dei relativi costi inerenti l'attività medesima. I *bitcoin* che, a fine esercizio, risultino ancora di proprietà della società devono essere valutati ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Con riferimento, in conclusione, alla tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti di società della specie della proponente interpello (esercenti attività professionale di intermediazione in moneta virtuale), la Risoluzione in argomento chiarisce che, per le persone fisiche che detengano *bitcoin* al di fuori di attività d'impresa, le ope-

### GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

**Le criptovalute sono considerate ai fini IVA alla stessa stregua dei mezzi di pagamento, costituendo operazioni finanziarie qualora accettate dalle parti come mezzo di pagamento alternativo**

razioni a pronti di valuta (vendite ed acquisti) non generano redditi imponibili, risultando carente la finalità speculativa: la società non agisce in qualità di sostituto d'imposta.

## **Agenzia delle Entrate: risposta all'interpello 956-39/2018**

Recentemente, l'Amministrazione finanziaria italiana si è nuovamente pronunciata sul tema, in risposta al quesito presentato, con interpello nr. 956-39/2018, da un lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera (soggetto ad imposta alla fonte in tale Stato), in cui il contribuente chiedeva se l'acquisto di oro a mezzo *bitcoin* generasse o meno una plusvalenza fiscalmente rilevante, ritenendo lo stesso, anche sulla base delle precedenti riposte della Direzione Regionale della Lombardia, che l'operazione di vendita di *bitcoin* in cambio di oro non dovesse essere assoggettata a tassazione, intendendo questi indicare la quantità di oro depositato in Svizzera all'interno del quadro RW della propria Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2018.

L'Amministrazione finanziaria, nel pronunciarsi, ha ritenuto, ancora una volta, di non poter disattendere i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Ue: in via di prassi è stato chiarito che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con *bitcoin*, svolta in modo professionale ed abituale, è rilevante, oltre che ai fini IVA, anche IRES ed IRAP e soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Alla luce di quanto precede è stato ritenuto che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono *bitcoin* (od altre valute virtuali) al di fuori di attività d'impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si debbano applicare i principi generali previsti per quelle aventi ad oggetto valute tradizionali; conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili, poiché prive di finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso, qualora la valuta ceduta derivi da prelievi *wallet*, per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-ter e co. 1-ter del TUIR.

L'Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che i redditi derivanti da operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) con valute virtuali siano inquadrabili tra le cessioni a termine di valute e costituiscono, pertanto, "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-quater, del TUIR. Se tali redditi sono percepiti da un soggetto persona fisica non in regime d'im-

presa, si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%, ex art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. I redditi diversi di natura finanziaria in argomento devono essere indicati nel quadro RT del Modello Redditi - Persone Fisiche.

Per concludere, l'Agenzia delle Entrate, nel richiamare l'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, sull'obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi-Persone Fisiche, da parte dei soggetti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel corso del periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ed attività estere di natura finanziaria (comprese le valute estere) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, nella parte conclusiva della pronuncia, ha inteso estendere tale obbligo di monitoraggio anche alle criptovalute; in effetti, poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali, nonché le disposizioni in materia di anti-riciclaggio, anche esse devono essere oggetto di comunicazione attraverso quadro RW, indicando nella colonna 3 ("codice individuazione bene") il codice 14 ("Altre attività estere di natura finanziaria"). Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento va determinato al cambio indicato a tale data sul sito ove la valuta virtuale è stata acquistata. Negli anni successivi, il contribuente sarà tenuto ad indicare il controvalore detenuto alla fine di ogni anno od alla data di vendita, nel caso di valuta virtuale ceduta in corso d'anno.

Le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (Ivafe).

## **Regime fiscale delle criptovalute: luci e ombre**

Come rilevato da autorevole dottrina<sup>8</sup>, sorgono alcune criticità in ordine a tali orientamenti.

L'assimilazione che l'Amministrazione finanziaria opera tra le criptovalute e le valute estere appare azzardata sotto diversi aspetti, primo fra tutti quello definitorio, rinvenibile nel disposto di cui all'art. 1, co. 2, lett. qq. del D.Lgs. n. 231 del 2007 (dianzi ricordato), per cui una delle caratteristiche fondanti delle criptovalute sarebbe proprio la mancanza di un'Autorità centrale emittente, che le rende, per loro stessa natura, assolutamente non accostabili a quelle estere. Peralto tali valute non sarebbero inquadrabili neanche, se non a patto di un grande sforzo di fantasia, nell'ambito delle altre attività finanziarie (e, dunque, nella categoria di cui al codice 14 del Quadro RW), non attribuendo al loro possessore alcun diritto, se non la

mera aspettativa di essere accettate da una controparte in cambio di altri valori. L'obbligo di indicazione delle valute virtuali nel Quadro RW solleva ulteriori perplessità e dubbi applicativi in ordine all'effettiva localizzazione delle stesse, attesa la loro intrinseca natura immateriale.

Altra forzatura risiede nell'accostamento del *wallet* ai depositi/conti correnti di cui all'art. 67, co. 1-ter del TUIR, a causa delle loro diverse caratteristiche strutturali, senza considerare che tale assimilazione non garantisce, di fatto, una piena parità di trattamento, poiché l'equiparazione viene operata indipendentemente dal fatto che i *wallet* siano gestiti privatamente dall'investitore o tramite intermediari; eventuali plusvalenze su valute virtuali risultano in tal modo sempre tassabili, quando siano integrati i requisiti quantitativi e temporali minimi previsti dalla norma (giacenza superiore ad euro 51.645,29, per almeno 7 giorni consecutivi), a differenza delle valute tradizionali, non imponibili se detenute al di fuori dei circuiti bancari (ad es. all'interno di cassette di sicurezza).

Altre criticità emergono, infine, con riguardo alla qualificazione giuridica del cd. *miner*. Si tratta di attività commerciale produttiva di reddito d'impresa o di attività occasionale generante redditi diversi? E, soprattutto, dove sarebbe il luogo rilevante di produzione del reddito del *miner*?

Per rispondere a tali quesiti, allo stato, non si può far altro che auspicare l'intervento del Legislatore, che faccia un po' di chiarezza su un tema che ormai, è evidente, non può più in alcun modo essere ignorato, poiché le criptovalute rappresentano il futuro degli scambi e delle transazioni.

---

**Claudia Di Pirro Bellisario**, Capitano della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Emilia.

---

## Note

<sup>1</sup> Le piattaforme *blockchain*, consentendo trasferimenti di denaro più economici ed efficienti rispetto ai metodi tradizionali, si prestano ad essere utilizzate per finalità che sfuggono ai normali canali, escludendo il controllo delle Autorità centrali ed essendo, allo stato, carenti di qualsivoglia certificazione. Alcuni Paesi, Malta ad esempio, in considerazione di ciò, hanno predisposto l'istituzione di una nuova figura, quella dell'Autorità per l'innovazione digitale, che sarà responsabile della "verifica" delle transazioni in criptovaluta, controllando se le informazioni registrate siano o meno autentiche.

<sup>2</sup> Liberamente tratto da: "*Blockchain: Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts and the future of money*" di Mark Gates.

<sup>3</sup> Sentenza 24 ottobre 2015, causa C-264/14.

<sup>4</sup> Recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.

<sup>5</sup> Che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1781/2006.

<sup>6</sup> Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 956/39/2018.

<sup>7</sup> La lettera della norma italiana presenta una formulazione meno ampia ("operazioni relative a valute estere aventi corso legale") rispetto a quella di cui all'art. 135, par. 1 della Direttiva Ue (operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio").

<sup>8</sup> Cfr. M. Leo, conferenza di commento circa le principali novità introdotte con la IV Direttiva europea antiriciclaggio – tenutasi nel mese di maggio c.a. presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria.